

*Spett.le  
Autorità di Regolazione per Energia Reti  
e Ambiente  
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e  
Sostenibilità Ambientale  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano*

*Trasmessa via posta elettronica  
protocollo@pec.arera.it*

**OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 133/2022/R/EEL RECANTE  
ORIENTAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 15-BIS DEL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO  
2022, N. 4, IN MERITO A INTERVENTI SULL'ELETTRICITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA  
FONTI RINNOVABILI**

Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna e riunisce e rappresenta, nelle sedi istituzionali, locali, nazionali e comunitarie le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione realizzano un giro d'affari di oltre 67 miliardi di euro (di cui 9,6 miliardi di euro in franchising), con una quota pari al 50% del totale fatturato della Distribuzione Moderna; hanno una rete distributiva di 15.600 punti vendita (di cui 6.000 in franchising), danno occupazione a più di 220.000 addetti e rappresentano il 30% del valore dei consumi commercializzabili.

Per le imprese della DM la componente energetica rappresenta uno degli elementi di maggior interesse dal punto di vista dell'organizzazione delle attività e dei servizi, nonché a causa degli effetti economici connessi al costo dell'approvvigionamento energetico. Per tale motivo le aziende hanno da tempo avviato e sviluppato importanti programmi di autoproduzione/autoconsumo.

Per quanto concerne gli elementi indicati nel documento di consultazione si ritiene che essi possano essere sostanzialmente condivisi tenendo comunque conto degli elementi di seguito indicati.

Per quanto di interesse prevalente delle aziende rappresentate dalla scrivente, l'art. 15.bis del decreto-legge 4/22 incide su impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato ad eccezione di quelli per cui si dimostri che l'energia prodotta sia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del

10 per cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), del medesimo art. 15.bis limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

Nel documento di consultazione in oggetto, ARERA esprime l'orientamento di ricomprendere nel novero degli impianti interessati dalle predette disposizioni anche gli impianti di produzione inclusi in sistemi di autoconsumo.

In relazione a quanto sopra indicato vale la pena ricordare che gli impianti in autoconsumo, come noto, possono essere configurati secondo due modalità in relazione alla figura del produttore; più in dettaglio, nel primo caso, è il cliente stesso che può configurarsi come produttore mentre nel secondo caso il cliente finale si avvale di un produttore terzo con cui concluderà un contratto per la valorizzazione, tra l'altro, dell'energia prodotta e direttamente autoconsumata.

Nel primo caso, non è evidentemente configurabile un contratto di cessione dal momento in cui la figura di produttore e cliente finale coincidono e il cliente finale è il soggetto che gode direttamente dell'effetto di sostituzione dell'energia derivante dal mercato con quella autoprodotta costituendo quindi il pieno e diretto percettore del vantaggio derivante da tale sostituzione.

Nel secondo caso, il rapporto di cessione tra produttore e cliente finale è un rapporto privato su cui non incide alcuna forma di regolazione. Come noto, infatti, l'articolo 11, comma 11.5, dell'Allegato A alla delibera 578/2013/R/eel (Testo integrato sei sistemi semplici di produzione e consumo – TISSPC) stabilisce che i rapporti intercorrenti fra il produttore e il cliente finale presenti all'interno di un ASSPC e aventi ad oggetto l'energia elettrica prodotta e consumata che non transita attraverso la rete con obbligo di connessione di terzi non sono oggetto di regolazione da parte dell'Autorità e vengono lasciati alla libera contrattazione fra le parti. Tuttavia, in quest'ultimo caso, è evidente che non è scontato il fatto che l'eventuale marginalità rinveniente dall'incremento del valore di mercato dell'energia sia allocata al cliente finale.

Per le ragioni predette si ritiene che:

- la produzione in autoconsumo nel caso in cui il cliente finale e produttore coincidano nella figura del cliente finale non debbano essere incluse nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 15.bis;
- negli altri casi, un sistema in autoconsumo esistente possa essere considerato un sistema in cui il contratto di fornitura di cui al comma 7, del predetto articolo 15.bis, sia già stato concluso entro il 27 gennaio 2022 e che l'eventuale applicazione delle disposizioni del citato articolo non abbia ripercussioni negative sul cliente finale prevedendo, casomai, una restituzione nei confronti del cliente finale da parte del produttore delle eventuali somme che questo si troverebbe a versare.

Milano, 22 aprile 2022